

DELIBERA N. 154/05/CSP

**Esposti presentati dall'On. Antonio Di Pietro e dalla Signora Silvana Mura
(rispettivamente Presidente e Tesoriere, legale rappresentante dell'Italia dei Valori)
nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente televisiva
in ambito nazionale "Rai Tre")
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28
(trasmissione "Ballaro' ")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 ottobre 2005 e in particolare nella sua prosecuzione del 20 ottobre 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTO il decreto legislativo n. 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato sul Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005;

VISTO il provvedimento recante "*Testo coordinato della delibera sulla comunicazione politica e messaggi autogestiti in periodo non interessato da campagne elettorali o referendarie*", approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, come modificato nella seduta del 29 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 6 novembre 2003;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTO l'esposto a firma dell'on. Antonio Di Pietro e della signora Silvana Mura, rispettivamente nella qualità di Presidente e tesoriere, nonché legale rappresentante del partito politico Italia dei Valori con Di Pietro, pervenuto in data 24 giugno 2005 (prot.lli n. 13494/05/NA e n. 13495/05/NA), nel quale si asserisce la presunta violazione da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., emittente

televisiva in ambito nazionale “Rai Tre”, dell’articolo 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, per l’illegittima esclusione dell’esponente dall’accesso alla trasmissione di comunicazione politica “Ballarò” nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2004 e il 14 giugno 2005, il tutto in contrasto con il principio di parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica e di imparzialità e completezza dell’informazione;

VISTO il successivo esposto, pervenuto in data 6 ottobre 2005 (prot.lli n.20370/05/NA e n. 20371/05/NA) nel quale si asserisce la medesima violazione dell’articolo 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000 da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. nella trasmissione “Ballarò”, quanto alla mancata partecipazione al programma, in particolare relativamente alla puntata del 27 settembre 2005;

RITENUTO di dover riunire i procedimenti, attesa l’identità dell’esponente e del denunciato;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione agli esposti in oggetto su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell’Autorità (note in data 27 giugno 2005, prot. n.U/04768/05/NA e 7 ottobre 2005, prot. n. U/07951/05/NA), pervenute rispettivamente il 30 giugno 2005 (prot. n. 13790/05/NA) e il 7 ottobre 2005 (prot. n. 20748/05/NA del 10 ottobre 2005), nelle quali la concessionaria pubblica, oltre che eccepire, in via preliminare, l’incompetenza dell’Ufficio che ha avviato il procedimento, l’improcedibilità dell’azione accertativa e sanzionatoria, l’inammissibilità ed improcedibilità della denuncia e della richiesta di controdeduzione, nel merito rileva che:

1) l’esponente confonde i programmi come “Ballarò” appartenenti all’area dell’informazione con quelli di “comunicazione politica” e richiama l’applicazione della disciplina della seconda per i primi;

2) com’è noto, le disposizioni previste per la comunicazione politica non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione;

3) per giurisprudenza dell’Autorità la presenza dei soggetti politici nei programmi di informazione va valutata verificando il complesso dei programmi appartenenti all’area dell’informazione;

4) come risulta per tabulas, contrariamente a quanto sostenuto dall’esponente circa la totale assenza dalla partecipazione al programma, rappresentanti della Lista Di Pietro-Occhetto sono stati presenti nelle puntate del 10 febbraio e del 19 aprile 2004, nonché del 2 e 9 giugno 2004, in occasione della campagna per le elezioni europee;

5) dalla documentazione allegata si evidenzia che nel periodo considerato nell’esposto, in particolare nel periodo 1 gennaio-6 ottobre 2005, la Rai S.p.A. ha assicurato nei notiziari, nelle rubriche e nei programmi di approfondimento informativo,

una considerevole presenza di esponenti del partito Italia dei Valori e della Lista Di Pietro-Occhetto, da ultimo nella puntata di “Porta a Porta” del 6 ottobre 2005;

6) infine, l’edizione 2005-2006 di “Ballarò” è appena ripresa dopo la pausa estiva e sono state trasmesse solo tre puntate con ospiti individuati in base alla loro specifica competenza rispetto al tema di volta in volta trattato;

SENTITA la parte in audizione in data 12 ottobre 2005, nella quale, in particolare, nel richiamare le argomentazioni di cui alla memoria del 7 ottobre 2005, si precisa:

1) la necessità di valutare preliminarmente la legittimazione attiva del denunciante al fine della definizione del procedimento;

2) l’inammissibilità della riunione dei due procedimenti avviati ai sensi dell’articolo 10, legge n. 28 del 2000 su denunce del partito politico Italia dei Valori rispettivamente del 24 giugno 2005 e del 6 ottobre 2005, trattandosi di distinti procedimenti aventi un diverso oggetto;

3) il decorso del termine di quarantotto ore, per entrambi i procedimenti, previsto dall’articolo 10, citata legge n. 28/00 per l’adozione delle decisioni da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

4) l’integrazione della ulteriore documentazione si riferisce ai dati delle interazioni riguardanti i soggetti appartenenti all’Italia dei Valori nella programmazione Rai nel periodo 1-10 ottobre 2005 e all’informazione concernente gli stessi esponenti e il tempo ad essi dedicato nel “Tg3” per il periodo 6-27 settembre 2005;

RILEVATO che sulla base dell’interpretazione delle disposizioni vigenti in riferimento alla legittimazione dell’esponente e della documentazione versata in atti risulta la natura di soggetto politico del denunciante ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), n. 2, della citata delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, e della deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, in quanto forza politica che, pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei due rami del Parlamento nazionale, ha eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

RILEVATO che le denunce risultano procedibili in quanto l’esponente ha provveduto a inviare gli esposti stessi a tutti i soggetti di cui all’articolo 10 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, quanto segue:

a) con riferimento alla incompetenza dell’Ufficio che ha avviato i procedimenti, la legittimazione del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie, risulta dalla attribuzione recata dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità delle attività istruttorie relative alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale (articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, legge 31

luglio 1997, n. 249), nonché dalle relative norme di attuazione e in particolare dall'articolo 10, comma 2, della delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, che prevede che le istruttorie sommarie di cui al comma 1 del medesimo articolo, riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali, siano effettuate dalle strutture dell'Autorità;

- b) con riferimento alla improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge;
- c) con riferimento all'inammissibilità della riunione dei due procedimenti e della consumazione del potere di deliberare quanto al primo esposto, essendo trascorso il termine previsto per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 2, legge n. 28/00, la disposizione in questione stabilisce che l'Autorità provvede, senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione e della denuncia; è da ritenere che, alla stregua dell'orientamento dell'Autorità, l'accertamento, che consiste nello svolgimento delle attività volte ad acquisire e valutare gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione, funge da termine iniziale per il computo delle quarantotto ore previste, per cui non rileva il momento della denuncia: pertanto, tale termine ha finalità non perentorie, ma sollecitatorie, "decorso il quale non si consuma il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'interessato è abilitato a sperimentare i rimedi processuali dall'ordinamento approntati per consentire il superamento della situazione di stallo procedimentale" (v. Ordinanza Tar Lazio, sezione seconda, n.215 del 15 gennaio 2003 e ordinanza Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 569 del 18 febbraio 2003);

CONSIDERATO, quanto all'eccezione di merito *sub* 3), quanto disposto dall'articolo 11 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 29 ottobre 2003, secondo cui " *I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca*" e " *Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico – parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo*", intendendo tale equa rappresentazione come riferita, per il periodo non elettorale, ad interi cicli del medesimo programma;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio del Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva, trasmessi dal Dipartimento vigilanza e controllo con

note dell'8 luglio 2005 (prot. n.1047/DVeC/05) e del 5 ottobre 2005 (prot. n.1505/DVeC/05) risulta, relativamente al periodo considerato nell'esposto (1 gennaio 2004-14 giugno 2005) e a tutto il 21 settembre 2005, successivamente alla riprogrammazione della trasmissione dopo la pausa estiva, la presenza di rappresentanti del partito Italia dei Valori esclusivamente nelle trasmissioni del 10 febbraio 2004, 2 e 9 giugno 2004, nonché del 25 gennaio 2005;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 28/00, a norma del quale "1. Le emittenti radiotelesive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso alla informazione e alla comunicazione politica. 2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.";

CONSIDERATO che la trasmissione "Ballarò", oggetto dell'esposto, contrariamente a quanto asserito dal denunciante, non può considerarsi programma "di comunicazione politica", ma rientra tra i programmi di approfondimento, in quanto caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e che, conseguentemente, ad essa non si ritiene applicabile quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 28 del 2000, con riferimento alla comunicazione politica al di fuori della campagna elettorale;

CONSIDERATO che la disciplina relativa ai programmi di informazione, a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/00, è riferita esclusivamente ai periodi di campagna elettorale;

RITENUTO, per l'effetto, di non poter accogliere le richieste formulate nelle denunce, con riferimento alla specifica finalità di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli atti, con riferimento alla asserita violazione delle disposizioni in materia di comunicazione politica;

2. la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 20 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari